

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 1 . OGGETTO

Il presente capitolato-contratto contiene le specifiche tecniche necessarie ad una corretta esecuzione del servizio di gestione, custodia, service audio-fonico eventi e manutenzione degli impianti di riproduzione, di amplificazione e diffusione sonora di proprietà del Comune di Vimodrone, tesa all'efficienza di questi ultimi, capace di garantire in ogni momento la conservazione dello stato fisico e tecnico degli impianti e la predisposizione degli stessi per un pronto utilizzo in occasione di ogni evento organizzato, promosso o patrocinato dall'Ente, in sinergia con l'associazionismo del territorio e l'istituto comprensivo, anche nei giorni di festività nazionali, nei festivi e in orario serale e notturno e nei periodi estivi.

La conduzione del servizio di gestione e manutenzione degli impianti di riproduzione, di amplificazione e diffusione sonora deve essere realizzata mediante l'esecuzione di varie tipologie di prestazioni descritte più ampiamente nel proseguo del presente atto, che a titolo indicativo sono:

- Manutenzione;
- Custodia e deposito;
- Trasporto, montaggio e smontaggio dell'impianto ed assistenza tecnica in loco;
- Gestione dell'impianto durante l'evento, service audio fonico
- Reperibilità;
- Garanzia di materiale audio proprio di scorta;

Per eventi si intende ogni e qualsivoglia iniziativa svolta dall'amministratore comunale verso l'esterno che implichi l'uso di diffusione sonora. Solo a titolo esemplificativo ma non esaustivo si allega sub A un elenco degli eventi possibili e una quantificazione stimata sulla base degli ultimi 3 anni.

Art. 2 – Luogo e Durata del servizio

Il servizio sarà svolto obbligatoriamente sul territorio di Vimodrone, ove dovrà necessariamente essere disponibile a carico dell'Appaltatore un deposito secondo quanto previsto nel proseguo del presente atto. salva la possibilità, limitatamente per la custodia e deposito degli impianti, di custodire gli stessi in altro Comune. Lo svolgimento del service audio- fonico per gli eventi dovrà essere effettuato nei luoghi individuati dal comune e ricompresi all'interno del territorio comunale, sia in spazi chiusi che all'aperto.

L'appalto avrà durata pari a 36 mesi a decorrere dalla data di attivazione del servizio che sarà comunicata con apposito ordinativo da parte del Comune.

Art. 3 - Designazione dei referenti

L'Appaltatore è tenuto a nominare un proprio incaricato che lo rappresenti durante tutto lo svolgimento dell'appalto. A tale incaricato l'Amministrazione comunicherà a tutti gli effetti gli ordini verbali e scritti inerenti l'appalto. Per l'Amministrazione è nominato il Responsabile dell'Ufficio Cultura del Comune.

Art. 4 – Condizioni particolari

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia e di incondizionata loro accettazione, nonché alla completa accettazione del servizio medesimo ai fini della sua esecuzione a perfetta regola d'arte. L'Appaltatore con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2[^], e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente atto nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.

In particolare, con la seconda sottoscrizione, l'Appaltatore accetta espressamente e per iscritto, a norma dell'articolo 1341 comma 2 le clausole del presente atto contenute nei seguenti articoli "oneri a carico del appaltatore - cause sopravvenute – garanzia – pagamenti – Risoluzione e recesso -sospensione". L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c..



Art. 5 Oneri a carico dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con l'offerta presentata in sede si gara tutti gli oneri, rischi e le spese relativi al servizio oggetto del presente atto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione dello stesso o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale nonché i connessi oneri assicurativi. L'Appaltatore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigente e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente atto. In ogni caso, l'Appaltatore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del presente contratto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al presente atto e l'Appaltatore non potrà, pertanto avanzare pretesa di compensi, a tale titolo ed a qualsiasi titolo nei confronti del Comune, assumendosi il medesimo appaltatore ogni relativa alea.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di carattere ambientale, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Comune dalla pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalla conduzione del servizio oggetto del presente contratto diretti ed indiretti rispetto alle obbligazioni dedotti del presente contratto, ovvero in relazione ai diritti di privativa vantati da terzi nonché.

Le attività contrattuali dovranno essere eseguite senza interferire, nel limite del possibile, con il normale svolgimento dell'evento: le modalità ed i tempi dovranno comunque essere concordati con il Comune. L'Appaltatore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze del Comune e dei soggetti utenti e nel limite del possibile senza recare intralci o disturbi. L'Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalla tipologia del luogo in cui deve essere svolto il servizio e/o dalla tipologia dell'evento. L'Appaltatore si impegna, ad avvalersi di personale specializzato che potrà accedere ai luoghi degli eventi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere dell'Appaltatore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

L'appaltatore si obbliga a consentire al Comune di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione del servizio, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche secondo quanto meglio specificato nel presente atto.

L'Appaltatore si obbliga altresì a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Comune.

L'Appaltatore si obbliga a dare immediata comunicazione al Comune di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del servizio. L'Appaltatore si obbliga altresì a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione e del cambiamento del referente nominato dall'Appaltatore di cui al presente atto.

Art. 6 - Descrizione degli impianti

Gli impianti, di proprietà del Comune, di riproduzione, di amplificazione e diffusione sonora attualmente in esercizio sono i seguenti:

- | | |
|--|--------------------------------------|
| - n.1 mixer 24 canali | - n.1 mixer 8 canali con FADER GBC |
| - n.2 sub woofer SR TECHNOLOGY Live SW 700 | - n.1 amplificatori da auto a tromba |
| - n.2 casse SR TECHNOLOGY Live 700 | - n.2 trombe 25w |
| - n.2 monitor (spie) SR TECHNOLOGY M350A | - n.2 microfono prof. Dinamico pa992 |



SETTORE TECNICO

Servizio Opere Pubbliche e Patrimonio

U.O. Lavori Pubblici

Tel. 0225077202 – E-mail lavoripubblici@comune.vimodrone.milano.it

- n.2 aste a giraffa per microfoni
- n.2 microfoni dinamici XLR
- n.2 microfoni wireless (Accord)
- n.4 cavi alimentazione mt. 10
- n.1 fly-case per mixer
- n.1 set di cavi audio vari (jack XLR,Canon)
- n.1 amplificatore audio 120w
- n.1 selettore audio 8 coppe
- n.8 diffusore tromba
- n.1 lettore audio auto reverse
- n.1 timer analogico settimanale
- n.1 alimentatore stabilizzato 12v
- n.radio microfono
- n.2 radio microfono EJ2268R
- n.4 base metallica con giraffa
- n.1 dimmer proel 6 canali
- n.1 centralina luci 6 canali

Art. 7 - Presa in consegna degli impianti e riconsegna al termine dell'appalto

Gli impianti e le attrezzature comunali verranno consegnati con la sottoscrizione del verbale di consegna redatto dall'Ufficio Cultura del Comune in cui dovranno essere indicati analiticamente i beni e lo stato di fatto degli stessi, previa verifica del funzionamento dell'impianto.

Gli impianti e i loro accessori alla fine dell'appalto dovranno essere riconsegnati a norma, in un adeguato stato di conservazione ed efficienza.

Il Comune si riserva la facoltà di provvedere ad accertare le risultanze dell'esercizio gestionale e le condizioni di efficienza e di manutenzione degli impianti dati in consegna all'appaltatore;

Lo stato di conservazione degli impianti verrà accertato, congiuntamente dal Comune e dall'appaltatore, in un apposito verbale di riconsegna, sulla base dell'esame della documentazione del servizio effettuato e dell'effettuazione di eventuali prove che il Comune riterrà di effettuare.

Nel caso in cui l'appaltatore non riconsegna gli impianti secondo le modalità previste dal presente articolo, il Comune inviterà lo stesso ad eseguire gli interventi necessari, l'appaltatore sarà comunque tenuto alla corretta manutenzione degli stessi senza che gli sia dovuto nessun onere aggiuntivo; trascorsi 30 giorni dal suddetto invito, vi provvederà direttamente il Comune trattenendo le relative spese dalla cauzione definitiva disciplinata nel contratto o dalle eventuali somme ancora dovute.

Art. 8 - Gestione e manutenzione

Per gestione e manutenzione si intende l'insieme delle attività che dovranno essere effettuate a supporto della corretta erogazione dei servizi oggetto del presente capitolato.

Sono compresi nella gestione e manutenzione le seguenti attività:

- Manutenzione periodica preventiva
- Manutenzioni correttive di tipo A e B
- Gestione service audio fonico in occasione di ogni singolo evento;

8.1. Manutenzione periodica preventiva

L'appaltatore dal momento della presa in consegna degli impianti e fino alla scadenza dell'appalto, dovrà svolgere tutte le attività necessarie al fine di garantire il regolare funzionamento degli impianti di riproduzione, di amplificazione e diffusione sonora. In particolare si tratta di effettuare verifiche e controlli periodici (ogni 30 gg) al fine di valutare le prestazioni degli impianti presi in consegna dall'appaltatore.

Dopo aver effettuato i controlli di cui al precedente punto l'Appaltatore, definirà un programma dettagliato di manutenzione, che dovrà essere presentato al Comune.

La stazione appaltante, una volta ricevuto il piano dettagliato degli interventi potrà :



- accettarlo ;
- ovvero far pervenire le proprie deduzioni all'appaltatore il quale dovrà redigere una nuova versione che tenga conto delle predette osservazioni entro i successivi 10 giorni solari dal ricevimento delle deduzioni della stazione appaltante.

8.2. - Manutenzione correttiva di tipo A

La manutenzione correttiva di tipo A consiste nel ripristino delle complete funzionalità degli impianti a fronte di un guasto rilevato durante la manutenzione preventiva, intendendosi per “*guasto*” qualsiasi anomalia funzionale che direttamente o indirettamente provochi l'interruzione o la non completa disponibilità della funzionalità dell'impianto o, in ogni caso, qualsiasi difformità dell'impianto rispetto alla documentazione tecnica o manualistica d'uso specifica.

I tempi d'intervento e di ripristino della funzionalità dell'impianto, a fronte di un guasto, variano a seconda della criticità dell'impianto stesso.

8.3 – Gestione service audio-fonico in occasione di ogni singolo evento

Entro 4 ore dalla chiamata del Comune al servizio reperibilità (disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 per 365 gg annui) l'Appaltatore dovrà :

- effettuare un sopralluogo preliminare presso il luogo in cui si terrà l'evento;
- trasportare dal deposito dell'Appaltatore al luogo dell'evento e montare l'impianto di cui trattasi;
- configurare l'impianto audio,
- garantire l'assistenza tecnica in loco per tutta la durata dell'evento al fine di poter effettuare una manutenzione correttiva di tipo **B**, intendendosi con tale tipologia di manutenzione il ripristino delle complete funzionalità degli impianti a fronte di un “*guasto*”, definito come al punto precedente, rilevato durante l'evento. In questo caso nel caso di malfunzionamento il ripristino dovrà avvenire in pochi minuti (entro un massimo di 20 minuti) al fine di non interrompere la manifestazione. Nel caso in cui il rispetto di tali tempistiche non fosse possibile l'Appaltatore dovrà intervenire con proprio materiale di scorta;
- Gestire il service audio fonico dell'evento.
- Smontare gli impianti e trasportare gli stessi presso il deposito dell'Appaltatore.
- Garantire la gestione come sopra dettagliata fino ad un massimo di due eventi in contemporanea.
- Svolgendosi numerosi eventi all'aperto l'appaltatore dovrà essere adeguatamente attrezzato per gestire il service in tali condizioni, indipendentemente dalle situazioni atmosferiche
- In ogni evento pubblico il personale dell'Appaltatore dovrà essere chiaramente identificabile mediante cartellino e divisa appropriate .

Art. 9 – Custodia Deposito e trasporto

L'Appaltatore ha l'obbligo di avere la disponibilità di un deposito sul territorio di Vimodrone, presso cui ricoverare e custodire gli impianti di proprietà dell'Ente senza alcun onere aggiuntivo e con ogni alea a carico dell'Appaltatore .

Al momento della chiamata dell'Ente l'Appaltatore organizza il trasporto dell'impianto a sua cura e spese, assumendo in proprio qualsiasi rischio derivante da tale operazione.

Il fatto che l'Appaltatore custodisca l'impianto non autorizza lo stesso ad utilizzare tale strumentazione per scopi differenti da quelli previsti dal presente contratto.

L'appaltatore non può modificare la sede del deposito senza preventiva richiesta al Comune. In casi particolari e motivati il Comune può autorizzare lo spostamento, che dovrà comunque essere sul territorio di Vimodrone.

Il comune potrà effettuare verifiche e controlli presso il deposito dell'Appaltatore a propria discrezione, al fine di riscontrare un corretto stoccaggio degli impianti e la tenuta secondo la norma del buon padre di famiglia in ambiente idoneo.

Art. 10 - Penali

Sono applicabili all'appaltatore le seguenti penali:

- ✓ Per la mancata manutenzione degli impianti di riproduzione, di amplificazione e diffusione sonora di proprietà dell'Ente, il Comune ha la facoltà di applicare all'Appaltatore una penale pari ad euro 200,00 per ogni inadempienza riscontrata, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- ✓ Per la mancata assistenza in loco degli impianti di riproduzione, di amplificazione e diffusione sonora di proprietà dell'Ente, il Comune ha la facoltà di applicare all'Appaltatore una penale pari ad euro 200,00 per ogni inadempienza riscontrata, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- ✓ Per il mancato rispetto della reperibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7, il Comune ha la facoltà di applicare all'Appaltatore una penale pari ad euro 150,00 per ogni inadempienza riscontrata fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- ✓ Per la mancata gestione service audio fonico degli eventi il Comune ha la facoltà di applicare all'Appaltatore una penale pari ad euro 1.000,00 per ogni inadempienza riscontrata, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- ✓ Per la mancata messa a disposizione di materiale audio proprio di scorta al fine di sopperire ad eventuali imprevisti nel funzionamento degli impianti comunali, il Comune ha la facoltà di applicare all'Appaltatore una penale pari ad euro 500,00 per ogni inadempienza riscontrata fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- ✓ Per la mancata esposizione del cartellino di riconoscimento o di divisa appropriata il Comune ha la facoltà di applicare una penalità pari a euro 200,00 per ogni inadempienza riscontrata.

Il Comune procederà periodicamente a controlli e verifiche mediante proprio personale appositamente incaricato. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali previste nel presente contratto verranno contestati all'Appaltatore dal Comune. L'Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Comune nel termine massimo di 5 giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio del Comune, ovvero non vi sia stata risposta da parte dell'Appaltatore o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all'Appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Il Comune potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all'Appaltatore medesimo ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui alle premesse, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. L'Appaltatore prende atto che l'applicazione delle penali non preclude il diritto del Comune a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni

Le penali non potranno essere comunque superiori al 10% del valore complessivo del contratto.

Art. 11 - Responsabilità dell'appaltatore

L'appaltatore svolge il servizio sotto la propria esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei confronti del Comune e di terzi, pertanto l'appaltatore stesso sarà in obbligo di adottare, durante l'esecuzione del servizio, ogni procedimento e cautela necessari a garantire la vita e l'incolumità degli addetti al servizio e dei terzi, nonché per evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati.

L'appaltatore è responsabile di ogni danno che possa derivare al Comune di Vimodrone ed a terzi, cagionato dal proprio personale, dalle opere, attrezzature e/o dagli impianti, e deve considerarsi obbligato a risarcire, sostituire o riparare a proprie spese quanto sia stato danneggiato o asportato. A tal fine l'appaltatore ha l'obbligo di stipulare idonea polizza assicurativa avente le caratteristiche descritte nel successivo articolo 15.

Qualora l'appaltatore non dovesse provvedere al risarcimento ovvero alla rimessa nel pristino stato, ove possibile, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, il Comune di Vimodrone resta autorizzato a provvedere direttamente, a carico dell'appaltatore, trattenendo l'importo dal compenso dovuto.

Art. 12 Norme di sicurezza

L'esecuzione dei lavori e delle prestazioni deve essere effettuata nel rispetto di tutte le norme di legge vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

Per quanto sopra l'appaltatore deve fare osservare ai propri dipendenti tutte le norme di cui trattasi ed assumere inoltre di propria iniziativa tutti i provvedimenti ritenuti opportuni e necessari per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.



Art. 13 Garanzie

Fatti salvi tutti i contenuti del presente capitolato l'appaltatore garantisce in modo esplicito che ogni intervento verrà eseguito secondo la regola d'arte. L'appaltatore si impegna a lasciare indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno economico derivante dal proprio operato anche mediante la stipula di idonea polizza assicurativa, come indicato nel successivo articolo 15. Tutto ciò premesso, qualora dovessero accadere danni in ragione di quanto sopra esposto, in relazione alla gravità e/o al numero/frequenza del ripetersi di tali eventi dannosi, fermo restando il pieno diritto della stazione appaltante al risarcimento del danno/i medesimo/i, la stazione appaltante, a proprio insindacabile giudizio si riserva di risolvere il contratto per colpa dell'appaltatore ai sensi dell'art.1456 c.c.

Articolo 14 - Cauzione

L'Appaltatore sarà tenuto a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione provvisoria, un deposito cauzionale in misura pari al dieci per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Il deposito in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempimenti, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.

L'importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio l'operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo, in originale o in copia autenticata da un'autorità amministrativa o da un notaio, la relativa certificazione di qualità.

La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati. Superato infruttuosamente tale termine, dovranno essere corrisposti gli interessi pari a "Euribor a tre mesi su base 365 media mese precedente" più 2 (due) punti;
- espressamente che l'importo garantito potrà essere utilizzato anche per la copertura di eventuali penali comminate;

Il deposito cauzionale non potrà essere costituito mediante garanzia fideiussoria rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate al "Comune di Vimodrone".

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del settantacinque per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo pari al venticinque per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

Le modalità di svincolo saranno definite dal Settore cui è demandata la gestione del contratto



Art. 15 – Assicurazione

L'Appaltatore dovrà stipulare una polizza assicurativa con primario istituto assicurativo che assicuri la copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto dell'appalto, per qualsiasi danno che possa essere recato al Comune, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché a terz.. Detta polizza dovrà essere stipulata con regime temporale di loss occurrence e deve prevedere che la società di assicurazione si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi siano tenuti a pagare quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, danneggiamenti a cose e danni patrimoniali in conseguenza di un fatto accidentale, verificatosi in relazione alla esecuzione del contratto.

La polizza inoltre dovrà espressamente prevedere le seguenti clausole:

- inclusione della clausola "novero di terzi" nella quale il Comune i dipendenti e collaboratori di quest'ultimo sono espressamente considerato terzi rispetto all'assicurato e che preveda altresì : "non sono considerati terzi i soli prestatori di lavoro dipendenti e non dipendenti dall'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio e sia operante nei loro confronti la garanzia RCO";
- che l'assicuratore si obbliga, in caso di mancato pagamento del premio da parte dell'appaltatore, di comunicare la suddetta omissione al Comune con lettera scritta raccomandata A.R. mantenendo inalterata la copertura assicurativa di cui sopra per ancora 15 giorni dal ricevimento della suddetta lettera A.R. da parte del Comune, consentendo in tal caso al Comune, di decidere di subentrare all'appaltatore nel pagamento del premio;
- che in caso di richiesta di risarcimento restano a carico dell'appaltatore eventuali scoperti e/o franchigie presenti in polizza;

La polizza dovrà essere stipulata appositamente per l'appalto di che trattasi, oppure potrà rappresentare una appendice integrativa di una polizza RCT già esistente, purchè tale appendice contenga tutte le clausole indicate nel presente articolo, sia destinata appositamente al servizio appaltato dal Comune di Vimodrone e sia stipulata con regime temporale di loss occurrence e sia valevole per tutta la durata dell'appalto anche per sinistri denunciati nei 24 mesi successivi alla scadenza della copertura.

Il massimale della polizza dovrà essere non inferiore ad €. 500.000,00 per ogni sinistro con il limite di €. 500.000,00 per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni corporali e di €. 500.000,00 per danni a cose anche se appartenenti a più persone.

Copia della polizza a dimostrazione dell'avvenuto pagamento del premio, dovrà essere consegnata al Comune prima della sottoscrizione del contratto.

Pertanto, nel caso l'appaltatore intenda integrare mediante appendice una polizza di RCT già in essere, il massimale dedicato al solo servizio appaltato al Comune di Vimodrone dovrà essere pari ad €. 500.000,00.

L'Amministrazione Comunale si terrà altresì sollevata da ogni responsabilità in ordine all'eventuale inosservanza delle norme di viabilità o di trasporto persone.

Art. 12 - Pagamenti e fatturazioni

I pagamenti saranno effettuati dietro presentazione di valide fatture, le quali saranno emesse come di seguito specificato.

Alla fine di ogni trimestre, l'appaltatore ha l'obbligo di presentare un rendiconto delle attività svolte sia programmate che non al responsabile dell'ufficio cultura che avrà facoltà di controllare la corrispondenza tra attività rendicontate e attività svolte, in conformità del presente atto.

L'esame ed approvazione del rendiconto trimestrale degli interventi dovrà avvenire a cura del responsabile dell'ufficio cultura entro giorni 15 lavorativi dalla presentazione.

Entro tale periodo il responsabile dell'ufficio cultura ha la facoltà di richiedere all'appaltatore documentazioni aggiuntive, modifiche, integrazioni del rendiconto.

Tali richieste interromperanno la decorrenza dei termini di approvazione. Il nuovo termine di approvazione sarà di giorni 15 lavorativi dalla presentazione della documentazione/modifiche/integrazioni richieste.

Avuta l'approvazione dell'ufficio cultura l'appaltatore potrà emettere la fattura che dovrà essere espressa in lingua italiana e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi ed ogni altra indicazione utile:

- a. data e numero
- b. data e atti del contratto.l'importo contrattuale espresso in Euro.



- c. eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di Legge.
- d. tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente - Codice CAB – ABI – IBAN - ecc.).

Il pagamento della fattura avrà luogo entro 60 (novanta) giorni solari dalla data di protocollazione da parte del Comune della fattura commerciale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 231 del 09/10/2002, riconoscendo l'Appaltatore espressamente equo tale termine, avendone tenuto conto di ciò nella formulazione dell'offerta e gli interessi moratori pari alla misura legale decorreranno solo decorsi i suddetti sessanta (60) giorni. L'importo della predetta fattura verrà corrisposto dal Comune e bonificato a spese a carico dell'Appaltatore sul conto corrente che verrà, indicato dall'Appaltatore.

In caso di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione del Comune.

In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto disposto dall'art. 1284 C.C.

ART. 13 - Prezzo del servizio

Il corrispettivo previsto per lo svolgimento del servizio come sopra previsto sarà pari al prezzo offerto in sede di gara.

Articolo 14 - Esecuzione in danno

Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dal prestatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti del prestatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

Articolo 15 – Risoluzione e recesso

In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente atto e fatte salve le penali applicabili previste, il Comune mediante inoltro di raccomandata A/R, potrà assegnare all'Appaltatore ex articolo 1454 c.c., un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione per porre fine all'inadempimento. Decorso inutilmente il predetto termine, il Comune ha facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del danno conseguente. In caso di risoluzione del contratto sono posti a carico dell'Appaltatore tutti i danni conseguenti compresi quelli derivanti dal ritardo nell'esecuzione dei servizi in parola e, se necessario, dall'esperienza di nuova procedura concorsuale. In ogni caso si conviene che il Comune potrà risolvere di diritto, ex articolo 1456 c.c. previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata A/R, il contratto, e salva l'azione di maggiori danni, nel caso di mancato rispetto delle norme di sicurezza e nel caso di subappalto non autorizzato.

Qualora ipotesi di grave inadempimento si verificassero nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto, il Comune potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art.1671 del c.c., in qualunque tempo e fino al termine del servizio.

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. In tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'Appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione Comunale;
- spese sostenute dall'Appaltatore;
- un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.



Articolo 16 – Responsabilità

L'Appaltatore è responsabile nei confronti del Comune dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

E' altresì, responsabile nei confronti del Comune e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori.

È fatto obbligo al prestatore di mantenere il Comune sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

Articolo 17 - Osservanza delle condizioni normative e retributive risultanti dal C.C.N.L. e dalla normativa antinfortunistica

- Inquadramento contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.

- Doveri del personale

Le prestazioni dovranno essere espletate con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

Il personale adibito è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso ed essere munito ed esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Adempimenti dell'impresa

L'Appaltatore dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento delle prestazioni, a seguito di specifica segnalazione da parte del responsabile dell'Amministrazione.

- Sicurezza

L'Appaltatore dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

L'Appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008).

L'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'art. 26, comma 2 lettera a) e b) e art. 26 comma 3 del D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008 a coordinarsi ed a cooperare con il datore di lavoro committente Funzionario delegato nella persona del Responsabile del Settore Servizi alla Persona Dott. Roberto Panigatti, l'Appaltatore si obbliga a partecipare, ove promosse dal datore di lavoro committente, alle riunioni di cooperazione e coordinamento. L'Appaltatore dovrà trasmettere, entro cinque giorni dalla comunicazione di aggiudicazione provvisoria apposito "PIANO DI SICUREZZA" relativo alle proprie attività e specifico per il contratto oggetto di gara con analisi preliminare delle possibili interferenze con le attività del Committente.

Successivamente alla ricezione del "PIANO DI SICUREZZA" verrà eventualmente modificato l'unico documento di valutazione dei rischi delle interferenze che costituirà allegato al contratto di appalto, nel quale verranno indicate le misure adottate per eliminare le interferenze. L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto.

Articolo 18 – Disciplina del subappalto

L'appalto può essere subappaltato entro il limite del 30% (trentapercento) dell'importo complessivo contrattuale. In caso di subappalto il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l'intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare.

Il subappalto è disciplinato dall'art. 118 del "Codice" cui espressamente si rinvia.

In caso di subappalto il prestatore resta responsabile, nei confronti del Comune, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente capitolato.

Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 21



SETTORE TECNICO

Servizio Opere Pubbliche e Patrimonio

U.O. Lavori Pubblici

Tel. 0225077202 – E-mail lavoripubblici@comune.vimodrone.milano.it

della Legge n. 646/82, così come modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 29.04.1995 n. 139, convertito nella Legge 28.06.1995 n. 246.

Il subappalto dovrà essere autorizzato dal Comune con specifico provvedimento previa verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all'art. 38 del "Codice" e di cui all'art. 10 della Legge n. 575/65); nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nell'invito da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto.

Articolo 19 - Cessione del contratto

E' vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell'aggiudicataria fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 51 del "Codice".

Il Comune si riserva la facoltà di cessione del contratto e/o l'utilizzo dello stesso ad Enti esistenti o costituendi ivi comprese le Aziende Partecipate del Comune alla gestione dei quali siano funzionali o anche indirettamente connesse le prestazioni oggetto del contratto

Articolo 20 - Controversie

Tutte le questioni che dovessero sorgere tra il Comune e l'appaltatore saranno rinviate al Tribunale di Monza.

Articolo 21 - Stipulazione contratto – spese imposte e tasse

Il contratto sarà stipulato mediante atto pubblico in forma amministrativa e sarà immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi comprese.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell'Appaltatore.

Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia

Articolo 22 - Trattamento di dati personali

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 l'Appaltatore è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento delle prestazioni e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell' espletamento delle attività.

L'Appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Allegato A:

Quantificazione e tipologia eventi

Il servizio comprenderà, solo a titolo esemplificativo, la copertura di tutti gli eventi dell'ente con particolare riguardo per quelli qui di seguito esplicitati e basati sulla situazione degli ultimi tre anni, da non considerarsi comunque esaustivi.

- Consigli comunali fuori sede (media 3/ anno / Auditorium,piazza,biblioteca)
- Conferenze (media 10/anno/ biblioteca /auditorium /piazza /parchi)
- Presentazioni (media 10/anno - biblioteca /auditorium /piazza /parchi)
- Incontri/assemblee pubbliche (Auditorium,biblioteche, spazi di quartiere,piazze,oratori e parrocchiali).
- Concerti/musical/recital
- Spettacoli teatrali e di cabaret
- Iniziativa della biblioteca e della commissione Biblioteca
- Feste popolari(Carnevale,Falò di Sant'Antonio,Atmosfera Natalizie, Ottobre Comunità in Festa, Estate Vimodronese, sagre, Notte XL, Martesana in Piazza)
- Eventi culturali tradizionali (un tempo per pensare,mese della partecipazione,favole in biblioteca,Festival di Filosofia biennale,Presepe vivente)
- Iniziativa scolastiche(assemblee pubbliche,collegio docenti, spettacoli natalizi e di fine anno scolastico,teatri e recital, eventi sportivi, consiglio comunale dei ragazzi)
- Eventi istituzionali (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno,4 novembre, giornata della memoria, giornata del disabile, bicicletata della pace,ecc.)
- Iniziativa dell'associazionismo co-promosse dall'ente,di natura sportiva,culturale,sociale e ambientale.
- Informazione per mezzo altoparlante su macchina dell'ente

Negli ultimi 3 anni è stata registrata una media di 78 eventi annui.